

Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) con sede a Messina: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo.

AMMCNT - CNR - Amministrazione Centr
it: CI: F:

Provvedimento n.

001

N. 0002556

15/01/2015



IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 15647, in data 13 settembre 2000, avente per oggetto “Costituzione dell’Istituto per i Processi Chimico-Fisici” con sede a Messina, adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)” con particolare riguardo all’art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all’art. 23, comma 9, che abroga il succitato D. Lgs. n. 19/99 ad eccezione dei commi 3, lett. a) e 6 dell’articolo 13;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, D.P.C.N.R. in data 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, in particolare l’art. 25 relativo l’istituzione, trasformazione e soppressione degli Istituti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2011, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 000018, prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011 ed, in particolare, l’art. 21, comma 1, in cui è stabilito che “Fino alle determinazioni assunte in attuazione del presente statuto continuano ad operare le strutture amministrative, dipartimentali e gli istituti esistenti al momento della sua entrata in vigore”;

VISTO il Provvedimento n. 105 del 19 novembre 2010 con il quale il Presidente ha confermato e sostituito l’atto costitutivo dell’Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 139/2014 in data 15 luglio 2014 con la quale è stata disposta la variazione di afferenza dell'Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) - Messina dal Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia al Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali;

CONSIDERATO che la succitata delibera dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) con sede a Messina;

RITENUTO quindi di dover sostituire il predetto atto costitutivo dell'Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF), secondo il testo appresso indicato;:

DECRETA

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali.
2. L'Istituto ha sede a Messina – Viale Ferdinando Stagno d'Alcontres, 37.

Art. 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di Contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, svolge Attività di ricerca interdisciplinare in Chimico-Fisica sia motivata da curiosità scientifica, che orientata alla valorizzazione e trasferimento tecnologico e alla formazione relativamente alle seguenti tematiche: soft matter, materiali e sistemi complessi, compositi nanostrutturati, sistemi biomimetici, metodologie innovative e applicazioni multidisciplinari.

Le attività comprendono:

- lo studio di auto-organizzazione, interazioni superficiali, rilassamento, trasporto;
- la progettazione e la realizzazione di materiali a diverso grado di complessità, anche multifase, con proprietà (meccaniche, termiche, ottiche, magnetiche, elettriche) predeterminate;

- lo sviluppo di modelli e tecniche teorico-computazionali;
- lo sviluppo di nuove metodologie sperimentali e progettazione e realizzazione di strumentazioni innovative.

Art. 3

Unità Organizzative di supporto

1. L'Istituto può avere Unità Organizzative di Supporto (U.O.S.), in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Alle Unità Organizzative di Supporto (U.O.S.) è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Art. 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di Ricerca presso Terzi (U.R.T.), ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Istituto.

Art. 6

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Art. 7

Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
2. Il Consiglio di Istituto è composto da:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in n. 5 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni.

Art. 8

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono attribuite all'Istituto le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione all'Istituto stesso nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali precedentemente in dotazione alla UOS di Montelibretti dell'Istituto di Ingegneria Biomedica, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 9

Norme finali

1. L'Istituto è articolato nelle seguenti Unità Organizzativa di Supporto (U.O.S.):
 - Bari, presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari;
 - Cosenza, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria
 - Pisa, presso l'Area della Ricerca CNR di Pisa

- Roma, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi "Sapienza"


2. Il Direttore di Istituto provvederà a nominare un responsabile, con delega alla gestione, per le Unità Organizzative di Supporto (U.O.S.) suddette.

Art. 10

Rinvio

3. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Nicolais



001